

 <p>ISTITUTO COMPRESIVO DON BOSCO FRANCESCO D'ASSISI</p>	 <p><b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE TORRE DEL GRECO I. C. 3</b>  <b>“Don Bosco – Francesco d’Assisi”</b>          SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO          80059 TORRE DEL GRECO (NA) – Viale GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1          TEL. 081.849.69.00 - FAX 081.849.41.78 - CODICE FISCALE 95170310635          e-mail: <a href="mailto:naic8c4004@istruzione.it">naic8c4004@istruzione.it</a>; pec: <a href="mailto:naic8c4004@pec.istruzione.it">naic8c4004@pec.istruzione.it</a> sito web: <a href="http://www.icdonboscodassisi.edu.it">www.icdonboscodassisi.edu.it</a></p>
---	--

PROT. 1146/V.6 del 08/03/23

**Al Personale Docente e ATA**  
**frequentanti Università Telematiche**

**OGGETTO:** Nota chiarificatrice sull'utilizzo dei permessi studio per frequenza ai corsi delle Università telematiche.

**VISTA** la Circolare n. 12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza trattamento del Personale, avente ad oggetto i permessi per diritto allo studio attinente la formazione di livello universitario nelle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la Nota esplicativa al quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 79983/2020 – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per il trattamento del personale pubblico, che si allega alla presente circolare, e della quale si invita a prendere visione;

per il personale docente e ATA che frequenta corsi presso Università Telematiche, si rende noto che, alla luce della circolare e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri così come appena richiamate, i dipendenti beneficiari dei permessi studio dovranno tassativamente produrre una precisa attestazione, redatta dall'Università Telematica, la quale dovrà precisare i seguenti elementi:

- 1) orario e durata delle connessioni web attuate dal dipendente con la Facoltà di proprio riferimento, che devono coincidere con l'orario di lavoro previsto;
- 2) certificazione redatta dalla Facoltà universitaria che dovrà attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola.

Tanto premesso, è necessario evidenziare la differenza esistente tra le lezioni universitarie registrate non interattive, ove non è prevista alcuna interazione con il docente nè tantomeno alcun vincolo di orario per la visione della registrazione, ed invece i corsi interattivi (come ad esempio i webinar), che si svolgono in un determinato giorno ed orario, consentendo quindi solo in quei precisi orari l'interazione con i docenti.

Solo in tale ultimo caso infatti si ha diritto ad usufruire dei permessi studio, che dovranno comunque essere certificati con le modalità prescritte al punto 1) e 2) della presente circolare.

Certa di una fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.



**Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Romana Ammirati**

*Autografa omessa*  
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93



DFP n. 79983 del 14/12/2020

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

**Al Segretario Generale del Comune di (omissis)**

**Oggetto: quesito in materia di permessi studio per frequenza di corsi presso le Università telematiche**

Si rappresenta che con la nota (omissis), acquisita in data 2 novembre con protocollo DFP (omissis), la R.S.U. di Codesta amministrazione comunale ha sottoposto all'attenzione dello scrivente Dipartimento la problematica riguardante la possibilità per gli appartenenti alla Polizia locale di fruire dei permessi per il diritto allo studio in caso di frequenza di corsi presso una Università telematica.

Nell'espone il quesito viene evidenziata la peculiarità del tipo di servizio svolto dai lavoratori interessati che non consentirebbe una puntuale programmazione della frequenza dei corsi, sia perché i turni di lavoro sono spesso comunicati tardivamente e sia in quanto gli stessi non risultano compatibili con l'obbligatorietà prevista per questa tipologia di Atenei, che, ai fini dell'accesso alla prova di esame, prevedono infatti una frequentazione in modalità *e-learning* almeno dell'80% della durata di ogni corso.

In base a quanto evidenziato nell'istanza e da quanto si evince dalla disposizione di servizio formulata dall'amministrazione comunale del 2 novembre 2018 e trasmessa dall'istante, l'amministrazione richiede che: *"...i dipendenti beneficiari della normativa in questione dovranno tassativamente produrre una precisa attestazione, redatta dalla Facoltà Università Telematica, la quale dovrà precisare i seguenti elementi: 1) orario e durata delle connessioni web attuate dal dipendente verso la Facoltà di proprio riferimento, che devono coincidere con l'orario di lavoro previsto; 2) certificazione redatta dalla Facoltà universitaria che dovrà attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola"*.

Come noto, il tema è stato affrontato dal Dipartimento con la Circolare n. 12 del 2011, laddove si è chiarito che: *"...le clausole (contrattuali) nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche..."*. Anche in occasione dell'ultima tornata contrattuale non ci sono stati specifici interventi al riguardo, per cui la relativa disciplina rimane delineata a livello generale e - conseguentemente - la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e dei permessi per la partecipazione agli



DFP n. 79983 del 14/12/2020

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

esami deve avvenire nel rispetto delle condizioni espressamente richieste dalle clausole contrattuali. In ragione di ciò, secondo gli orientamenti formulati dall'Aran, potrebbe ammettersi la fruizione dei permessi *"nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative ... in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni."* (Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012)

In tal senso, risulta quindi indispensabile, ai fini del conseguimento del beneficio in questione, che il dipendente fornisca elementi di certezza sulla possibilità di ottenere, da parte dell'Università telematica, la certificazione idonea nei termini sopra rappresentati. Conseguentemente, sarà cura delle Università, che somministrano corsi in modalità telematica, dotarsi degli strumenti necessari atti a certificare che lo studente risulti collegato personalmente in determinati orari per seguire le lezioni. Ciò al fine di consentire al datore di lavoro di verificare la regolare frequenza da parte del dipendente sia in ordine all'orario che all'identità di colui che ha effettuato il collegamento.

Sul punto si segnala una recente sentenza emessa dal Tribunale di Monza (Cfr. sentenza n. 64/2020 - pubblicata il 22/07/2020 -) che, nel richiamare uno specifico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ha confermato quanto segue: *"...i permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami che si svolgono in concomitanza con l'orario di lavoro.."; ...dunque per richiedere ed ottenere questi permessi studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso o all'esame durante l'orario lavorativo.."*

Tutto quanto sopra esposto, relativamente alle specifiche esigenze rappresentate legate anche all'articolazione dell'orario di lavoro degli appartenenti alla Polizia locale, non può che rinviarsi alle autonome valutazioni e determinazioni degli organi competenti dell'ente, stante la peculiarità del servizio svolto.

Il Capo Dipartimento  
F.to Cons. Ermenegilda SINISCALCHI



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0050576 P-4.17.1.7.1  
del 07/10/2011



ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/01

**CIRCOLARE N. 12/2011**

**Oggetto: la formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio.**

**1. PREMessa. LA RILEVANZA DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università telematiche. Si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'argomento.

Nel delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando, che pretende l'intervento di incisive riforme, è richiesto anche alle pubbliche amministrazioni di porre in essere iniziative che agevolino un rapido ed efficace adattamento dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici amministrativi, i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad un pronto e paziente lavoro di adeguamento dell'organizzazione e delle linee di attività rispetto all'assetto normativo ed alla realtà economica sempre in movimento. In questo quadro generale assume un grande rilievo l'acquisizione, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, di strumenti culturali e professionali atti ad aumentare la capacità dell'organizzazione di fornire risposte tempestive e flessibili rispetto al cambiamento.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In tale prospettiva, un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell'amministrazione è costituito dalla formazione universitaria. L'importanza di questa formazione è accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni economiche e professionali attuate nel corso degli ultimi anni, se da un lato hanno contribuito a dare un riconoscimento alla professionalità maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa all'interno delle amministrazioni, hanno però anche prodotto degli squilibri, portando personale spesso privo di formazione universitaria a ricoprire posizioni professionali elevate, l'accesso dall'esterno alle quali è invece riservato a soggetti in possesso di titolo di studio universitario. Inoltre, come noto, il possesso di titoli accademici è rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella pubblica amministrazione (ad es. per l'accesso alla qualifica di dirigente e alla posizione di funzionario, per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione o non muniti della qualifica di dirigente, per la partecipazione al concorso per le carriere prefettizia e diplomatica) sia per lo sviluppo professionale al suo interno (nell'ambito delle procedure di progressione economica o per il conferimento di incarichi a funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato dal contenimento dei costi e dall'imposizione di rigidi tetti anche all'ammontare della spesa per formazione (art. 6, comma 13, d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), è importante che - nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione - i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo. Peraltro, anche nell'ottica dell'efficienza dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i sistemi di apprendimento a distanza e, soprattutto in relazione alle possibilità di accesso alle risorse di apprendimento per le persone disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che favorissero l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell'UE sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario. In questo contesto, già da tempo le "università telematiche" sono state regolamentate anche nell'ordinamento



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

italiano, accordando alle istituzioni che rispondono a determinati requisiti l'abilitazione a rilasciare titoli accademici (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2003).

### **2. LE AGEVOLAZIONI PER I PUBBLICI DIPENDENTI IN RELAZIONE AL DIRITTO ALLO STUDIO**

La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali prevedono una serie di agevolazioni per il diritto allo studio, che si aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi pure utilizzabili allo scopo. Considerato che le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti debbono essere temperate con la necessità attuale di buon andamento, è chiaro che anche la disciplina dei permessi per il diritto allo studio deve prevedere limiti e condizioni di fruizione in funzione delle esigenze amministrative. Tra gli istituti utilizzabili allo scopo si rammentano:

- i congedi per la formazione, previsti dall'art. 5 della l. n. 53 del 2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell'arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;
- 150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL - nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministrazione - per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro;
- agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- 8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;
  - l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificata dalla l. n. 240 del 2010 e dal d.lgs. n. 119 del 2011.

Per quanto riguarda quest'ultimo congedo, si segnala che la disciplina è stata modificata ad opera di due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con la l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) è stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene *“compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione”*, accordando così all'interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione dell'amministrazione (soprattutto nell'attuale momento storico, caratterizzato da forti limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane) evitando anche di limitare la fruizione dell'aspettativa ad una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo. Con l'art. 5 del d.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 23 della l. n. 183 del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi), è stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione. La motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è e non può



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità. Lo stesso d.lgs. n. 119 ha poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale soggetto all'ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.

Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei CCNL e negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio 2001 comparto ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici, art. 15 CCNL 14 settembre 2000 comparto regioni ed autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del 1985 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che può fruirne, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente. In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l'esercizio dei diritti connessi produce effetti sull'organizzazione dell'attività di ufficio, la gestione dell'istituto spetta all'amministrazione presso cui il personale è in comando. Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav. n. 10344/2008) e dell'ARAN. Un aspetto particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'ARAN in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e,



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. E' chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

IL MINISTRO  
